

REGOLAMENTO (CEE) N. 4126/88 DELLA COMMISSIONE**del 28 dicembre 1988****che fissa i coefficienti monetari applicabili alle importazioni di uve secche****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2247/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 2237/85 della Commissione, del 30 luglio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione del regime del prezzo minimo all'importazione delle uve secche⁽³⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2237/85, la Commissione fissa un coefficiente monetario pari al divario monetario effettivo tra il tasso di conversione agricolo delle monete di uno Stato membro e il tasso centrale o, se del caso, il tasso di mercato qualora tale divario sia uguale o superiore a 2,5 punti percentuali;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2237/85 prevede che il coefficiente monetario è fissato prima dell'inizio della campagna di commercializzazione e, successivamente, il primo lunedì dei mesi di novembre, gennaio, marzo, maggio e luglio;

considerando che, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo minimo applicabile all'importazione di uve secche, nonché la tassa di compensazione

riscossa quando tale prezzo non viene rispettato, sono fissati dal regolamento (CEE) 2303/88 della Commissione⁽⁴⁾; che i prezzi all'importazione che figurano nell'allegato II del suddetto regolamento sono calcolati in quanto percentuali specifiche del prezzo minimo all'importazione; che, di conseguenza, il coefficiente monetario si applica tanto ai prezzi minimi all'importazione quanto ai prezzi all'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Dopo che i prezzi minimi all'importazione e i prezzi all'importazione che figurano negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2303/88, sono stati convertiti nelle monete nazionali sotto indicate mediante l'applicazione del tasso di conversione agricolo, gli importi risultanti sono moltiplicati per i seguenti coefficienti:

— dracma greca:	1,298,
— lira sterlina:	1,074,
— franco francese:	1,050,
— sterlina irlandese:	1,051,
— lira italiana:	1,025,
— peseta spagnola:	0,970.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 6. 8. 1985, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 43.